Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 settembre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'interno

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n **470**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 63 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è inserito il seguente insegnamento:

storia del commercio e della navigazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **471**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

sociologia dei processi culturali conoscitivi e normativi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **472.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 16 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è inserito il seguente insegnamento:

statistica metodologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **473.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 147 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

optoelettronica;
apparecchiature oleodinamiche.

Nel medesimo elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:

optoelettronica (semestrale);
apparecchiature oleodinamiche (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 141

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 giugno 1983.

Modificazione al programma di esame dei concorsi pubblici a posti di ragioniere, segretario, coadiutore e coadiutore dattilografo del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi del supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 319 del 19 novembre 1982, con il quale è stato approvato il programma d'esame per i concorsi pubblici per ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria dei servizi di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 21 gennaio 1977, con il quale è stato approvato il programma d'esame per i concorsi pubblici di segretario in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 146 del 29 maggio 1982, con il quale sono stati approvati i programmi d'esame dei concorsi pubblici dei coadiutori in prova e dei coadiutori dattilografi in prova del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che ha espresso in merito parere favorevole nella seduta del 12 aprile 1983;

Decreta:

La prima prova scritta dei concorsi pubblici per ragioniere in prova, segretario in prova, coadiutore in prova e coadiutore dattilografo in prova può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1983
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 263

(5197)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2417/83 della commissione, del 25 agosto 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 239 *del* 29 *agosto* 1983.

(226/C)

Regolamento (CEE) n. 2418/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2419/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2420/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2421/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2422/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2423/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2424/83 della commissione, del 22 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2425/83 della commissione, del 22 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2426/83 della commissione, del 22 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2427/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prezzi d'acquisto delle carcasse e mezzene applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine, a decorrere dal 5 settembre 1983, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78.

Regolamento (CEE) n. 2428/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dicromato di sodio, della sottovoce 28.47 B ex II della tariffa doganale comune, originario della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2429/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2430/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2431/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2432/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 238 *del* 27 *agosto* 1983.

(227/C)

Regolamento (CEE) n. 2433/83 della commissione, del 24 agosto 1983, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2434/83 della commissione, del 24 agosto 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 242 *del* 31 *agosto* 1983.

(228/C)

Regolamento (CEE) n. 2435/83 della commissione, del 29 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2436/83 della commissione, del 29 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2437/83 della commissione, del 26 agosto 1983, che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2438/83 della commissione, del 29 agosto 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2439/83 della commissione, del 29 agosto 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2440/83 della commissione, del 29 agosto 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Pubblicati nel n. L 240 *del* 30 *agosto* 1983.

(229/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.A.G. Industria, con sede in Ciriè (Torino), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Induma, con sede legale in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kurly Kate di Latina è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 settembre 1982 al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Giovanni Breda di Cadoneghe (Padova), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Giovanni Breda di Cadoneghe (Padova), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gestione Fonderia Ghisa Ing. G. Breda S.n.c. di Catelani A. & C., con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1982 al 2 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gestione Fonderia Ghisa Ing. G. Breda S.n.c. di Catelani A. & C., con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Brenta, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle seguenti ditte:

1) Ercole Marelli componenti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni;

2) Ercole Marelli S.p.a. & C., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni;

3) Rotos Pompe S.p.a., con sede in Pozzo d'Adda;

4) Manifattura tele per cartiera S.r.l., con sede in Lodi;

5) Industrie elettriche di Legnano S.p.a., con sede in Legnano;

6) Adda officine elettrotecniche e meccaniche S.p.a., con sede in Lodi;

7) Impianti tecnologici Ercole Marelli S.p.a., con sede in Milano;

8) Aermarelli S.p.a., con sede in Milano;

9) Ercole Marelli Aeraulic S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni;

10) Ercole Marelli elettromeccanica generale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni,

è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interchimica, con sede in Vascigliano (Terni), è prolungata al 15 novembre 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interchimica, con sede in Vascigliano (Terni), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipe di Pescara è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5140)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento per l'anno accademico 1983-84:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di magistero (corso di laurea in materie letterarie):

storia romana (fondamentale);
filologia romanza (fondamentale).

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria aeronautica):

strumentazione e controllo del traffico.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1983 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(5203)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

diritto amministrativo;
diritto fallimentare.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica oculistica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5225)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

I seguenti manufatti esplosivi, fabbricati in U.S.A. (Texas) ed importati in Italia dalla società Baker Sand Control Manufacturing Italia S.r.l. di Pescara, sono riconosciuti e classificati nella categoria III dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza nei modelli seguenti:

1) innesco a percussione ad azoturo di piombo da 25,4 mm (1 pollice);

2) detonatore C-63, da 5,334 mm (0,21 pollici) contenente 0,1782 grammi di azoturo di piombo e g 0,6480 di T4;

3) detonatore C-79 da 5,334 mm (0,21 pollici) contenente g 0,1944 di azoturo di piombo e g 0,3888 di T4;

4) detonatore X-973 B da 5,334 mm (0,21 pollici) contenente g 0,207 di azoturo di piombo e g 0,648 di esanitrostilbene.

I seguenti manufatti esplosivi fabbricati in U.S.A. (Texas) ed importati in Italia dalla Baker Sand Control Manufacturing Italia S.r.l. di Pescara, sono riconosciuti e classificati nella categoria II, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza nei modelli seguenti:

1) cordone detonante da 5,334 mm (0,210 pollici) di diametro, rivestito in nylon, contenente g 34,23 di T4 per metro;

2) cordone detonante da 5,334 mm (0,210 pollici) di diametro, contenente g 25,30 di octogene per metro;

3) cordone detonante da 5,08 mm (0,2 pollici) di diametro, rivestito in piombo, contenente g 31,25 di esanitrostilbene per metro;

4) cordone detonante da 5,334 mm (0,210 pollici) di diametro, rivestito al silicone, contenente g 111,8636 di octogene.

Le cariche cave coniche fabbricate in U.S.A. (Texas) ed importate in Italia dalla Baker Sand Control Manufacturing Italia S.r.l. di Pescara, sono riconosciute e classificate nella categoria II, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza con la denominazione «cartuccia per sondaggi petroliferi» nei quattro modelli seguenti, ognuno dei quali a sua volta può essere caricato con lo stesso peso di esplosivo T4 (denominazione americana RDX), di esplosivo «octogene» (denominazione americana HMX) oppure di esplosivo esanitrostilbene (denominazione americana HNS-IIA).

Le caratteristiche comuni sono:

Diametro	Peso totale	Peso esplosivo
1) 127 mm (5 pollici)	g 196,6	g 22,7
2) 152,4 mm (6 pollici)	g 403,3	g 32
3) 85,7 mm (3-3/8 pollici)	g 209,0	g 22
4) 127 mm (5 pollici)	g 400	g 32

Le quattro cariche cave sono identificate sull'ordine sopra elencato, dalle sigle numeriche N/P-06-75059, N/P-06/75120, N/P-06-75231, N/P-06/75262 seguite ciascuna dalle cifre 00 se caricate con T4 (RDX); 01 se caricate con octogene (HMX) e da 02 se caricate con esanitrostilbene (HNS-II-A).

I seguenti manufatti esplosivi per sondaggi petroliferi, fabbricati in U.S.A. dalla società Schlumberger contenenti esplosivo T4 compresso, sono riconosciuti e classificati nella categoria II, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza nei modelli seguenti tutti con la denominazione «cartucce per sondaggi petroliferi»:

Numero di catalogo	Peso totale della cartuccia	Peso esplosivo
P. 247247	g 230	g 13,5
P. 224733	g 324	g 22,0
P. 282560	g 362	g 22,6
P. 274035	g 126	g 10,8
B. 22309	g 0,455	g 3,8
B. 23519	kg 0,455	g 3,8
B. 22310	kg 0,680	g 3,8
B. 22311	kg 0,785	g 8,5
B. 22312	kg 1,025	g 8,5
B. 22655	kg 1,180	g 19,8
B. 22666	kg 1,175	g 19,8
B. 22313	kg 1,250	g 19,8
B. 22667	kg 1,435	g 225
B. 22820	kg 1,795	g 225
B. 23521	kg 1,865	g 22,5
B. 22314	kg 1,930	g 225
B. 22315	kg 0,908	g 47,4
B. 22439	kg 1,025	g 52
B. 22316	kg 1,025	g 52
B. 22318	kg 2,61	g 96,2
B. 22668	kg 3,63	g 253
B. 22319	kg 4,085	g 253
B. 22320	kg 4,88	g 253
B. 22321	kg 6,58	g 253
B. 22322	kg 7,715	g 407

I seguenti manufatti esplosivi, fabbricati in U.S.A. dalla società Pengo International contenenti esplosivo T4 compresso, sono riconosciuti e classificati nella categoria II, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza con la denominazione «cartucce per sondaggi petroliferi», nei modelli seguenti:

Numero di catalogo	Peso totale della cartuccia	Peso esplosivo
B. 75579	kg 5,4	g 4
B. 75580	kg 6,0	g 8
B. 75581	kg 6,0	g 8
B. 75369	kg 6,4	g 8
B. 75582	kg 6,4	g 8
B. 75583	kg 6,4	g 18
B. 75584	kg 6,8	g 18
B. 75585	kg 6,8	g 18
B. 75586	kg 7,3	g 22
B. 75640	kg 7,3	g 22
B. 75587	kg 7,7	g 22
B. 75588	kg 7,7	g 22

I seguenti manufatti esplosivi, fabbricati in U.S.A. dalla società *Pengo International contenenti esplosivo T4 compresso* in pastiglie cilindriche forate lungo l'asse, sono riconosciuti e classificati nella categoria II, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza, con la denominazione «cartucce per sondaggi petroliferi» nei due seguenti modelli:

numero catalogo B. 75606 contenente un numero variabile di pastiglie da 14 grammi di T4 cadauna;

numero catalogo 75607 contenente un numero variabile di pastiglie da 20,5 grammi di T4 cadauna.

Le pastiglie da 14 e 20,5 grammi di T4 possono essere impiegate soltanto nella confezione dei sopracitati manufatti.

I seguenti manufatti esplosivi (cartucce per prelevamento campioni di terreno-carotaggio), fabbricati in U.S.A. dalla società Schlumberger, contenenti il seguente esplosivo, denominato LB 51 e così costituito:

perclorato d'ammonio: 83 %;
dibenzopirrolo o di enilenimina: 17 %,

sono riconosciute e classificate nella categoria II, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza con la denominazione «cartucce per sondaggi petroliferi», nei seguenti modelli:

Numero di catalogo	Peso totale	Peso esplosivo
P. 35132	g 15	g 8
P. 35131	g 21,2	g 12
H. 144130	g 15	g 13,5
H. 124188	g 12	g 10,8

L'esplosivo LB 51 sopra citato deve essere impiegato soltanto per la confezione delle sopracitate cartucce.

I seguenti manufatti esplosivi (cartucce per prelevamento campioni di terreno-carotaggio), fabbricati in U.S.A. dalla società Sclumberger contenenti il seguente esplosivo:

nitroglicerina: 1 %;
dibutilftalato: 1 %;
difenilamina: 1 %;
sali minerali: 3 - 5 %;
nitrocellulosa: resto a cento,

sono riconosciuti e classificati nella categoria V, gruppo *A*, con la denominazione «cartucce per sondaggi petroliferi» nei seguenti modelli:

Numero di catalogo	Peso totale della cartuccia	Peso esplosivo
P. 42256	g 11	g 9
P. 44345	g 15	g 12
P. 102206	g 13,2	g 10
P. 42255	g 16,5	g 13,5
P. 106187	g 10,7	g 8,5

L'esplosivo alla nitrocellulosa sopra citato deve essere impiegato soltanto per la confezione delle sopracitate cartucce.

(5098)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 7 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1607,800	1607,800	1607,90	1607,800	—	1607,80	1607,700	1607,800	1607,800	1607,80
Marco germanico .	596,580	596,580	596,90	596,580	—	596,58	596,700	596,580	596,580	596,58
Franco francese	198,150	198,150	198,38	198,150	—	198,15	198,070	198,150	198,150	198,15
Fiorino olandese .	533,460	533,460	533,40	533,460	—	533,46	533,100	533,460	533,460	533,45
Franco belga .	29,657	29,657	29,7050	29,657	—	29,65	29,675	29,657	29,657	29,65
Lira sterlina	2402 —	2402 —	2404,50	2402 —	—	2402,65	2403,300	2402 —	2402 —	2402 —
Lira irlandese	1877,100	1877,100	1878 —	1877,100	—	1876,55	1876 —	1877,100	1877,100	—
Corona danese	166,190	166,190	166,31	166,190	—	166,20	166,170	166,190	166,190	166,18
E.C.U. .	1359,030	1359,030	1359,03	1359,030	—	1359,02	1359,030	1359,030	1359,030	1359,03
Dollaro canadese	1305,200	1305,200	1306 —	1305,200	—	1305,15	1305,100	1305,200	1305,200	1305,20
Yen giapponese .	6,531	6,531	6,5450	6,531	—	6,50	6,530	6,531	6,531	6,53
Franco svizzero .	735,800	735,800	735,50	735,800	—	735,70	735,600	735,800	735,800	735,80
Scellino austriaco .	84,876	84,876	84,87	84,876	—	84,85	84,835	84,876	84,876	84,87
Corona norvegese .	214,770	214,770	214,75	214,770	—	214,65	214,600	214,770	214,770	214,78
Corona svedese .	202,940	202,940	203,20	202,940	—	202,95	203 —	202,940	202,940	202,95
FIM	280,060	280,060	280 —	280,060	—	280,02	280,030	280,060	280,060	—
Escudo portoghese	12,880	12,880	12,95	12,880	—	12,90	12,900	12,880	12,880	12,88
Peseta spagnola	10,530	10,530	10,53	10,530	—	10,50	10,523	10,530	10,530	10,53

Media dei titoli del 7 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	40,700
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	87,400
» 6% » » 1970-85 .	83,375
» 6% » » 1971-86 .	78,750
» 6% » » 1972-87 .	76,725
» 9% » » 1975-90 .	76,525
» 9% » » 1976-91 .	76,350
» 10% » » 1977-92 .	76,025
» 12% (Beni Esteri 1980) .	76,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,325
» » » 1-4-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,475
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,050
» » » » 1-10-1981/83 .	100,025
» » » » 1-11-1981/83 .	100,200
» » » » 1-12-1981/83 .	100,600
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,475
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,250
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,075
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,375
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind.1- 9-1982/84 .	99,975
» » » » 1-10-1982/84 .	99,825
» » » » 1-11-1982/84 .	99,900
» » » » 1-12-1982/84 .	99,875
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,750
» » » » 1- 2-1983/85	99,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,125
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,175
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,975
» » » » 1-10-1982/86 .	99,775
» » » » 1-11-1982/86 .	99,975
» » » » 1-12-1982/86 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,925
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,875
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983 .	99,600
» » » 12% 1- 1-1984 .	98,675
» » » 12% 1- 4-1984 .	97,325
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,525
» » » 12% 1-10-1984 .	95,500
» » » 18% 1- 1-1985 .	100,775
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	85,375
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1607,750
Marco germanico .	596,640
Franco francese	198,110
Fiorino olandese .	533,280
Franco belga .	29,660
Lira sterlina .	2402,650
Lira irlandese .	1876,550
Corona danese .	166,180
E.C.U.	1359,030
Dollaro canadese .	1305,150
Yen giapponese	6,530
Franco svizzero .	735,700
Scellino austriaco	84,855
Corona norvegese .	214,685
Corona svedese	202,970
FIM	280,045
Escudo portoghese .	12,895
Peseta spagnola	10,526

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del novantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(5207)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale II . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono, 7 - Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di farmacologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono, 7 - Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5211)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di diritto amministrativo - prima cattedra posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di diritto amministrativo - facoltà di economia e commercio - via del Castro Laurenziano n. 9 - Roma, alle ore 9 del settantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(5208)

Revoca del concorso pubblico a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' revocato l'avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di pedagogia (per le esigenze della scuola di formazione per educatori di comunità) della facoltà di magistero dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 2 settembre 1983 alla pag. 7115.

(5209)

Avviso di rettifica al diario delle prove d'esame del concorso a due posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università « La Sapienza » di Roma. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 103 del 15 aprile 1983).

Le prove d'esame del concorso citato in epigrafe, già fissate per il giorno 13 agosto 1983, si svolgeranno alle ore 9 del giorno 14 settembre 1983 presso i locali degli uffici tecnici del rettorato dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(5210)

Avviso di rettifica al concorso a otto posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Udine. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 236 del 29 agosto 1983).

A parziale rettifica dell'avviso di concorso citato in epigrafe, dove è scritto:

« E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati: »,

deve intendersi:

« E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati: ».

(5212)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove del concorso, per esami, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria nel ruolo dei salariati presso l'officina meccanica annessa all'ufficio centrale metrico, con la qualifica di « maestro meccanico ».

La visita medica e la prova d'arte del concorso, per esami, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria in prova nel ruolo dei salariati presso l'officina meccanica annessa all'ufficio centrale metrico, con la qualifica di « maestro meccanico », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 12 ottobre 1982, si terranno secondo il seguente diario:

visita medica: il giorno 5 ottobre 1983, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sala medica, via Molise, 2, Roma;

prova d'arte: i giorni 6 e 7 ottobre 1983, con inizio alle ore 8,30, presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Locatelli », via del Casale de Merode n. 4, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nelle sedi e nei giorni sopraindicati per essere sottoposti a visita medica e per sostenere la prova d'arte predetta.

I medesimi riceveranno in tempo utile a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del bando.

(5199)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario dell'esame-colloquio del pubblico concorso, per esami, a complessivi ottanta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti operai qualificati (terza categoria).

L'esame-colloquio del pubblico concorso, per esami, a complessivi ottanta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti operai qualificati (terza categoria), indetto con deliberazione del direttore generale 2 ottobre 1982, n. 238, si svolgerà in Foggia, nella scuola professionale intercompartimentale del servizio lavori e costruzioni presso il deposito locomotive delle ferrovie dello Stato, viale Fortore, dal giorno 1° ottobre al giorno 18 novembre 1983.

(5200)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige ai concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, a complessivi ottocentotredici posti di operaio qualificato del personale dell'esercizio, categoria terza. (Concorsi pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 234 del 26 agosto 1983).

Nel provvedimento concernente i concorsi citati in epigrafe, in calce allo schema di domanda di cui all'allegato *B*, pag. 6875, dove è scritto: « Spazio per marca da bollo da L. 300 », deve leggersi: « Spazio per marca da bollo da L. *3.000* ».

(5214)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi delle direzioni provinciali del Tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 7 (datato 26 luglio 1983) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 1° aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1983, registro n. 25, foglio n. 41, che approva la graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi delle direzioni provinciali del Tesoro, indetti con il decreto interministeriale 17 giugno 1981.

(5177)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 249 del 10 settembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA (ex CNEN) Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare è delle energie alternative: Diario della prova scritta del concorso ad un posto di collaboratore tecnico-professionale.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. **36**.
Nuovi criteri per la determinazione dell'equo indennizzo.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con le stesse decorrenze fissate dalle leggi 11 luglio 1980, n. 312, 6 agosto 1981, n. 432 e 9 giugno 1981, n. 310, le misure stipendiali previste per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato ed i nuovi criteri dettati per la corresponsione ai medesimi dell'equo indennizzo, vengono recepite nell'ordinamento regionale.

A tal fine la corrispondenza fra i livelli e le qualifiche dello ordinamento statale e quello regionale viene determinata dalla seguente tabella:

Livelli e qualifiche statali	Livelli regionali
I	I
II	II
III	III
IV	IV
VI	V
VII	VI
VIII	VII
Dirigenti	VIII

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 13 giugno 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *giugno* 1983.

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. **37**.
Istituzione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE DEL SEMINARIO DI VENTOTENE
PER LA FORMAZIONE FEDERALISTA EUROPEA

Capo I

Art. 1.
Finalità

La Regione, nell'ambito delle iniziative assunte dai comuni e dalle province del Lazio direttamente od ai sensi della legge regionale 25 maggio 1982, n. 21, individua in Ventotene, dove nel 1941 fu redatto il manifesto federalista europeo, il riferimento ideale dell'attività regionale finalizzata allo sviluppo del processo di integrazione politica europea.

A tale scopo istituisce un seminario di formazione federalista europea, della durata compresa fra sette e dieci giorni, da svolgersi ogni anno nell'isola di Ventotene nel periodo che precede l'apertura dell'anno scolastico.

Art. 2.
Organizzazione del seminario

Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente alla cultura, individua l'organismo pubblico o privato, in possesso di adeguata esperienza e dotato di comprovata capacità nello specifico settore, al quale affidare l'organizzazione e la conduzione del seminario e determina gli indirizzi per l'espletamento della prestazione richiesta.

Nel medesimo atto deliberativo è determinata la spesa in linea di massima occorrente per lo svolgimento dell'attività di cui al secondo comma del successivo art. 4, è assunto il relativo impegno ed è accreditato a favore delle amministrazioni provinciali il 50 per cento della somma preventivata.

Le restanti incombenze sono svolte direttamente dalla Regione che si avvale della collaborazione del comune di Ventotene per quelle di natura logistica.

Art. 3.
Soggetti ammessi a frequentare il seminario

Al seminario di Ventotene, istituito con la presente legge, partecipano:

a) giovani, residenti nel Lazio, in numero che sarà di volta in volta indicato dalla giunta regionale nella deliberazione di cui al primo comma del precedente art. 2, frequentanti i corsi di scuola media superiore, corsi di studio universitari e di specializzazione;

b) giovani, residenti nel Lazio, segnalati dalle amministrazioni provinciali in aggiunta a quelli di cui alla precedente lettera *a*), entro il limite numerico stabilito dalla stessa deliberazione della giunta regionale di cui al primo comma del precedente art. 2;

c) giovani di età inferiore ai trenta anni, residenti in altre regioni italiane, segnalati dall'organismo cui è affidata la conduzione del seminario nel numero indicato dalla giunta regionale nella deliberazione di cui al precedente art. 2.

I giovani di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) partecipano congiuntamente ai lavori del seminario onde acquisire reciproche conoscenze derivanti da esperienze maturate in realtà sociali e culturali diverse.

Art. 4.
Selezione dei partecipanti al seminario

La selezione dei giovani di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3, limitatamente a quelli frequentanti la scuola media superiore, è effettuata dalle amministrazioni provinciali, ciascuna per il territorio di competenza, sentiti i distretti scolastici e con la collaborazione eventuale dell'organismo incaricato della conduzione del seminario di Ventotene.

Con inizio dal 1° marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione provinciale, sentiti i distretti scolastici del territorio di competenza, organizza conferenze e dibattiti su temi comunitari nelle scuole medie superiori dei comuni capoluogo dei distretti scolastici, cui possono partecipare tutti gli studenti del distretto.

Tale attività è raccordata con quella eventualmente disposta dalle stesse amministrazioni provinciali per le iniziative di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1982, n. 21.

L'attività didattica può essere svolta dallo stesso organismo che cura lo svolgimento del seminario.

A completamento del ciclo di conferenze e dibattiti gli studenti che hanno dimostrato maggiori attitudini ed interessamento alla materia trattata sono prescelti dalle amministrazioni provinciali per frequentare il seminario di Ventotene.

Art. 5.
Partecipanti al seminario

Entro il 30 giugno le amministrazioni provinciali indicano con apposita deliberazione i nominativi dei giovani di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3, allegando, a prova della

regolarità delle procedure seguite per la selezione dei giovani iscritti ai corsi di scuola media superiore, dettagliata relazione.

In pari data l'organismo al quale è affidata l'organizzazione e la conduzione del seminario di Ventotene, deve comunicare alla Regione i nominativi dei giovani di cui alla lettera *c)* dello stesso art. 3; il relativo elenco è corredato dalla indicazione dei criteri che hanno determinato la scelta dei partecipanti.

Art. 6.
Elaborazione del programma di lavoro

Il programma di lavoro del seminario di Ventotene è concordato tra la Regione e l'organismo incaricato della conduzione del seminario stesso, anche sulla base degli eventuali suggerimenti che le amministrazioni provinciali possono inoltrare alla Regione entro il 30 maggio di ogni anno.

Del programma di cui al precedente comma è data tempestiva comunicazione alle amministrazioni provinciali.

Art. 7.
Finanziamento regionale

L'onere dell'iniziativa di cui alla presente legge è a totale carico della Regione, fatta eccezione per le spese di viaggio di andata e ritorno per e da Ventotene, che restano a carico dei partecipanti, nonché per quelle relative alla partecipazione dei giovani segnalati dalle amministrazioni provinciali ai sensi della lettera *b)* del precedente art. 3, che sono sostenute dalle amministrazioni stesse.

La giunta regionale, verificati gli adempimenti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, determina la spesa in linea di massima occorrente per l'organizzazione del seminario, assume il relativo impegno di spesa ed accredita a favore del comune di Ventotene il 50 per cento della spesa ritenuta necessaria.

Art. 8.
Erogazione dei fondi residui

La somma residua da accreditare alle amministrazioni provinciali ed al comune di Ventotene rispettivamente per gli adempimenti di cui al secondo comma degli articoli 2 e 4 della presente legge, è erogata a saldo previa presentazione del rendiconto approvato da ciascun ente con apposita deliberazione consiliare.

Art. 9.
Disposizioni finanziarie

All'onere di cui alla presente legge si farà fronte per il 1983 con i fondi stanziati al cap. 25160, del medesimo esercizio che, all'uopo, vengono integrati della somma di lire 50 milioni, in termini di competenza e di cassa, mediante riduzione di pari importo del cap. 29001 del bilancio regionale per l'anno 1983.

Per gli anni successivi la copertura finanziaria dell'onere di cui al precedente comma è disposta con legge di bilancio.

Capo II

Art. 10.
Procedure riguardanti il seminario di Ventotene per il 1983

Lo svolgimento del seminario di Ventotene di cui al precedente capo I, per il 1983, è regolato da normativa transitoria.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale determina gli indirizzi per l'organizzazione e la conduzione del seminario, cui deve attenersi il movimento federalista europeo, che ha organizzato il primo seminario sperimentale nel 1982, nell'ambito della legge regionale 25 maggio 1982, n. 21.

Al fine di acquisire elementi per procedere alla selezione dei giovani partecipanti al seminario, per il 1983, le conferenze ed i dibattiti di cui al secondo comma del precedente art. 4 sono sostituiti da un unico incontro nel capoluogo di ciascuna provincia.

Restano confermate le disposizioni di cui al precedente capo I non regolamentate diversamente nel presente articolo.

Titolo II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1982, N. 21

Art. 11.
Iniziative delle amministrazioni provinciali

Nei programmi di cui all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1982, n. 21, concernente: « Iniziative regionali e locali per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea », possono essere previste anche iniziative assunte direttamente dalle amministrazioni provinciali.

In tal caso le amministrazioni provinciali devono concordare le iniziative stesse con i comuni ricadenti nel territorio provinciale.

Il finanziamento regionale relativo alle iniziative di cui al precedente comma è erogato alle amministrazioni provinciali in ragione del 25 per cento della somma ritenuta ammissibile a contributo.

Le amministrazioni provinciali possono deliberare, in sede di approvazione del programma di cui all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1982, n. 21, un intervento finanziario a proprio carico a sostegno dei comuni titolari delle iniziative proposte per l'onere ricadenti sui comuni stessi, ovvero possono rilasciare apposita garanzia per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal programma.

Art. 12.
Modalità di attuazione delle iniziative delle amministrazioni provinciali e verifica regionale

Le iniziative incluse nei programmi di cui alla legge regionale 25 maggio 1982, n. 21, ed approvate entro l'anno in cui è disposta la relativa copertura finanziaria, possono essere realizzate nel successivo esercizio finanziario.

Sulla base di quanto previsto dal precedente comma la giunta regionale, in attuazione del secondo comma dell'art. 7 della richiamata legge regionale n. 21 del 1982, riferisce al consiglio regionale sulle iniziative svolte interamente o parzialmente nell'anno precedente, prescindendo dalle previsioni del programma relativo allo stesso anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 13 giugno 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 giugno 1983.

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1983, n. **38.**
Nuovo inquadramento nella qualifica di infermiere professionale o vigilatrice di infanzia degli infermieri generici e psichiatrici già in posizione di ruolo nelle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le unità sanitarie locali provvedono a trasformare in altrettanti posti di infermiere professionale o di vigilatrice di infanzia i posti di infermiere generico e di infermiere psichiatrico previsti in pianta organica coperti da personale di ruolo che a seguito di frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione di cui alla legge 3 giugno 1980, n. 243, ovvero dei corsi ordinari svolti dalle scuole per infermieri professionali o per

vigilatrici di infanzia, abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale o di vigilatrice di infanzia.

Con il medesimo provvedimento il personale è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella dei posti trasformati previa soppressione dei posti originari.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale si applicano gli articoli 3, terzo comma, e 10 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 13 giugno 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *giugno* 1983.

(4855)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 1983, n. 23.
Disciplina del trattamento domiciliare dell'emofilia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 12 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale può autorizzare, su richiesta, le unità sanitarie locali presso le quali operi un centro per lo studio e il trattamento dell'emofilia, a svolgere corsi gratuiti di addestramento per gli emofilici e per i loro assistenti allo scopo di rendere idonei gli stessi ad eseguire il trattamento domiciliare dell'emofilia.

S'intende per trattamento domiciliare dell'emofilia la somministrazione per via venosa di emoderivati specifici regolarmente registrati effettuata, in occasione di un evento traumatico o emorragico, dal paziente stesso o da un assistente senza la presenza di personale sanitario.

Art. 2.

Possono essere ammessi a frequentare i corsi di cui al precedente art. 1, al fine di conseguire l'idoneità all'effettuazione del trattamento domiciliare dell'emofilia, i soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La domanda di ammissione deve essere presentata alla competente Unità sanitaria locale, autorizzata a norma dell'articolo precedente, e deve contenere:

a) le generalità del paziente nonchè, qualora questi non intenda praticare l'autoinfusione, quelle dell'assistente;

b) la diagnosi di malattia rilasciata da un centro specializzato.

In ogni caso l'emofilico può conseguire l'idoneità ad eseguire il trattamento di infusione soltanto su se stesso.

L'assistente può conseguire l'idoneità ad eseguire il trattamento di infusione esclusivamente nei confronti dell'emofilico indicato nell'attestato di idoneità.

Art. 3.

I docenti dei corsi di addestramento sono scelti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale fra il personale da essa dipendente dotato di specifica competenza.

Gli stessi docenti costituiscono una commissione, presieduta dal responsabile dell'unità operativa avente fra i propri compiti lo svolgimento delle attività del centro indicato al primo comma del precedente art. 1.

Spetta alla commissione:

a) la determinazione del programma teorico-pratico del corso e delle relative modalità di svolgimento;

b) la decisione circa l'ammissione al corso dei pazienti e degli assistenti, previo accertamento del possesso dei requisiti e di una sufficiente attitudine sotto il profilo psico-fisico;

c) la verifica dell'idoneità dei candidati ad effettuare la autoinfusione o l'infusione al termine del corso e il conseguente rilascio del relativo attestato.

La durata del corso di addestramento non può essere inferiore a trenta ore.

Il rilascio dell'attestato di cui alla lettera *c*) del secondo comma del presente articolo implica l'autorizzazione ad effettuare il trattamento domiciliare.

Del rilascio dell'attestato deve essere data comunicazione, a cura del presidente della commissione di cui al secondo comma, al medico curante dell'emofilico.

Art. 4.

I pazienti ed i loro assistenti devono eseguire il trattamento domiciliare con la più rigorosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso di addestramento.

Nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'effettuazione del trattamento domiciliare, il paziente o l'assistente deve darne comunicazione, anche telefonica, al centro specializzato presso il quale il paziente è seguito.

L'emofilico in trattamento domiciliare deve sottoporsi a visita di controllo presso il centro di cui al precedente comma ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta dal centro stesso e in ogni caso con frequenza almeno quadrimestrale.

Art. 5.

La commissione di cui all'art. 3, secondo comma, può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad effettuare il trattamento domiciliare nei confronti dei pazienti e degli assistenti che non osservino le norme contenute negli articoli 2, comma terzo e quarto, e 4 della presente legge.

Analogo provvedimento può essere adottato dalla commissione ove risulti l'inidoneità, temporanea o permanente, dei soggetti autorizzati al trattamento domiciliare.

Art. 6.

L'unità sanitaria locale che organizza il corso di addestramento al trattamento domiciliare provvede alla copertura assicurativa dei danni eventualmente sofferti dai pazienti o dai loro assistenti durante l'attività di addestramento e durante lo esercizio del trattamento stesso.

L'unità sanitaria locale non risponde dei danni derivati dalla inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 luglio 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 1983, n. 24.
Nuovo inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici in servizio di ruolo presso le unità sanitarie locali, che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 12 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I posti di infermiere generico e di infermiere psichiatrico previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, coperti da personale di ruolo che abbia conseguito il diploma di

infermiere professionale a seguito della frequenza delle relative scuole, cui sia stato ammesso ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, sono trasformati in posti di infermiere professionale con provvedimento da adottarsi dallo organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora il suddetto diploma venga conseguito in epoca successiva, entro quarantacinque giorni dalla data del conseguimento dello stesso.

A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dispone l'inquadramento del personale ivi contemplato nella qualifica o posizione funzionale corrispondente a quella dei posti trasformati, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento sopra richiamato.

Ai fini delle variazioni nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, che si rendono necessarie in relazione a quanto disposto nei precedenti commi, si applicano le norme contenute nel titolo I della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 luglio 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4810)

LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 1983, n. 25.

Proroga fino al riassetto economico della categoria del trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, è ulteriormente prorogato fino all'attuazione della nuova disciplina che verra stabilita ai sensi dell'art. 128 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere di L. 190.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce « personale di attività di servizio ed in quiescenza » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato nell'importo di L. 380.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 190.000.000	L. 190.000.000
In aumento:		
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 190.000.000	L. 190.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente art. 2 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 14 luglio 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4811)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832510)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.